



## Commento relativo all'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAC)

---

### 1 Situazione iniziale

La Svizzera si è impegnata nell'Allegato veterinario (allegato 11 dell'Accordo agricolo<sup>1</sup>) a promulgare condizioni d'importazione e di transito equivalenti per contenuto per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi come l'UE. In ambito veterinario, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sono considerati come uno spazio veterinario comune: infatti, i controlli alle frontiere che vengono effettuati negli Stati membri dell'UE<sup>2</sup> sono riconosciuti in Svizzera, e viceversa. Nel traffico con gli Stati membri dell'UE, in virtù dell'Allegato veterinario valgono per la Svizzera le medesime disposizioni come tra gli Stati membri dell'UE.

Per garantire l'equivalenza di contenuto, l'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC)<sup>3</sup>, che è parte integrante dell'Allegato veterinario, deve venire adattata solo leggermente a livello materiale a seguito del nuovo regolamento (UE) n. 576/2013<sup>4</sup> e del nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013<sup>5</sup>. Nel contempo, nel quadro della prevista ristrutturazione degli atti normativi nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali, l'OIAC va rielaborata nella sua organizzazione complessiva.

Occorre possibilmente riunire in un'ordinanza autonoma e a sé stante tutte le regolamentazioni relative all'importazione, al transito e all'esportazione di animali da compagnia, anziché disciplinarle insieme ai requisiti per l'importazione, il transito e l'esportazione professionali di animali e prodotti animali a seconda del luogo di provenienza.

---

<sup>1</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS 0.916.026.81

<sup>2</sup> Questo vale, nell'applicazione, anche per la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Nella presente parte, il termine «UE» comprende quindi anche tali Stati.

<sup>3</sup> RS 916.443.14

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

## **2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Campo d'applicazione**

La disposizione ricalca l'articolo 2 OIAC, con solo alcuni adattamenti di tipo redazionale. Le ordinanze citate in questo articolo saranno adattate successivamente alle nuove ordinanze previste in materia di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e nel traffico con i Paesi terzi, d'altro lato.

#### **Art. 2 Definizioni**

In questa disposizione vi sono le definizioni dei termini utilizzati nella nuova ordinanza. Per sottolineare il carattere autonomo dell'ordinanza e agevolarne la leggibilità a livello generale, anziché rimandare (come finora) fondamentalmente alle definizioni elencate nell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)<sup>6</sup>, si è qui invece preferito descrivere per esteso le definizioni usate. Occorre sottolineare che la definizione del termine «animale da compagnia» usata in questa ordinanza non coincide del tutto con la definizione secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali. Inoltre in tutto il nuovo atto normativo l'Islanda e la Norvegia sono parificate agli Stati membri dell'UE. In conformità con l'Allegato veterinario (in combinato disposto con l'Accordo SEE), in caso di importazione e di transito attraverso questi due Paesi i controlli vengono eseguiti già in uno Stato membro dell'UE oppure in Islanda o Norvegia.

### **Capitolo 2: Disposizioni d'importazione**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 3 Numeri massimi per l'importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi**

L'articolo 3 stabilisce il numero massimo ammesso di animali da compagnia che possono essere importati alle condizioni agevolate sancite nella nuova ordinanza. Finora il numero massimo ammesso era regolamentato nel campo d'applicazione. Inoltre, d'ora in poi è previsto che, in determinati casi, l'USAV ha la facoltà di autorizzare l'importazione temporanea di oltre cinque animali da compagnia alle condizioni agevolate secondo la nuova ordinanza (per esposizioni, concorsi ecc.).

---

<sup>6</sup> RS 916.443.10



#### **Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali**

Questa disposizione stabilisce le restrizioni per quanto riguarda i posti d'ispezione frontalieri per gli animali da compagnia che vengono importati da Paesi terzi per via aerea diretta. La norma coincide con l'articolo 7 capoverso 1 OIAC. L'importazione è limitata a determinati aeroporti dove l'USAV ha istituito un posto d'ispezione veterinario di confine (ovvero il «servizio veterinario di confine»), grazie al quale può effettuare un controllo più approfondito su alcune specie di animali da compagnia.

#### **Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia**

In base all'Allegato veterinario CH-UE, la Svizzera è tenuta, da un lato, ad adottare contemporaneamente le misure di protezione emanate dall'UE in caso di pericolo acuto di propagazione di epizoozie provenienti da Paesi terzi all'UE. D'altro lato, però, può anche prevedere specifiche limitazioni per l'importazione o il transito, se da parte dell'UE sono state introdotte contro singoli Stati membri dell'UE restrizioni per l'esportazione. Inoltre, conformemente all'articolo 20 dell'Allegato veterinario la Svizzera può anche adottare misure per l'importazione o il transito che vanno ben oltre le prescrizioni contenute negli atti normativi e le misure di protezione dell'UE. In virtù dell'articolo 24 capoverso 3 della legge sulle epizoozie, questo tipo di limitazioni per l'importazione o il transito possono essere emanate dall'USAV. Nell'allegato 2 sono elencate simili misure emanate dall'USAV, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 LFE, per evitare la propagazione di un'epizoozia. Questi tipi di limitazione all'importazione, al transito e all'esportazione in futuro non devono più essere promulgati in ordinanze separate dell'USAV bensì, nella misura in cui sono coinvolti gli animali da compagnia, vanno elencati nell'allegato 2 di questa ordinanza: l'obiettivo principale consiste nel garantire la rintracciabilità della cronologia anche nella RS.

### **Sezione 2: Cani, gatti e furetti**

#### **Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori in base al rischio di rabbia**

Nell'articolo 6 viene effettuata una suddivisione in grandi linee degli Stati e dei territori in base al loro differente rischio per quanto riguarda la rabbia. Questa differenziazione coincide con quella contenuta nell'articolo 1 OIAC. Nell'allegato 3 figura invece l'elenco dettagliato con la suddivisione degli Stati e dei territori in linea con il diritto UE. Alla lettera b, conformemente alle disposizioni dell'UE, è inoltre aggiunta una precisazione in merito al passaporto per animali da compagnia.



## **Art. 7 Numero massimo**

Per l'importazione di cani, gatti e furetti si applica, anche per gli animali provenienti dagli Stati membri dell'UE (come pure dall'Islanda e dalla Norvegia), lo stesso numero massimo ammesso di animali al seguito che è stabilito nell'articolo 3 per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi. Le condizioni per le eccezioni si applicano per analogia; non è però richiesta alcuna autorizzazione.

## **Art. 8 Identificazione**

L'articolo 8 regola l'identificazione tramite microchip e coincide completamente con l'articolo 8 OIAC. Per i requisiti tecnici si rimanda all'allegato 4. L'obbligo per il proprietario di notificare entro dieci giorni i cani importati per la registrazione presso l'ufficio determinato in base al domicilio del detentore degli animali, in futuro sarà regolamentato nell'ordinanza sulle epizootie.

## **Art. 9 Passaporto per animali da compagnia**

L'articolo 9 sono definiti i requisiti per il passaporto per animali da compagnia; la disposizione ricalca sostanzialmente l'articolo 9 OIAC. Per i requisiti dettagliati si rimanda all'allegato 4, che contiene il riferimento al nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013<sup>7</sup>. Questo articolo prevede inoltre una disposizione transitoria: i passaporti rilasciati precedentemente al 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell'animale per il quale sono stati emessi.

## **Art. 10 Certificato veterinario**

L'articolo 10 stabilisce i requisiti per il certificato veterinario e coincide, in ampie parti, con l'articolo 10 OIAC. Anche qui si rimanda ai requisiti dettagliati nell'allegato 4, che contiene il riferimento al nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013<sup>8</sup>. Nel capoverso 2 lettera b viene copiata la stessa esatta formulazione («visto») contenuta nell'atto normativo dell'UE, onde evitare discrepanze nell'interpretazione; materialmente non vi è comunque nessuna modifica.

---

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



## **Art. 11 Vaccinazione antirabbica**

Questa disposizione contiene i requisiti per la vaccinazione antirabbica e coincide in ampia misura con l'articolo 12 OIAC. Tuttavia, d'ora in poi secondo il capoverso 4 una vaccinazione primaria viene riconosciuta unicamente se è stata somministrata all'animale a partire da un'età di 12 settimane. Finora, invece, le vaccinazioni primarie venivano considerate valide se erano state eseguite semplicemente seguendo le raccomandazioni del fabbricante. In singoli casi, in tali raccomandazioni la vaccinazione primaria è consigliata già a un'età inferiore alle 12 settimane; nella pratica, però, si è constatato che gli animali su cui la vaccinazione veniva eseguita prima delle 12 settimane di età, spesso non risultavano sufficientemente protetti contro la rabbia a causa degli anticorpi materni ancora presenti nel loro corpo. Inserendo nella disposizione la prescrizione dell'età minima per la vaccinazione primaria (alla stregua tra l'altro di quanto stabilito nel relativo atto normativo dell'UE) si riprende un requisito già vigente in passato in Svizzera. I requisiti tecnici per il vaccino sono sanciti nell'allegato 4.

## **Art. 12 Animali provenienti dall'UE e da altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia**

Il capoverso 1 regola che cani, gatti e furetti provenienti dagli Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a e b devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia; la norma corrisponde all'articolo 14 capoverso 1 OIAC.

Il capoverso 2 disciplina l'obbligo di vaccinazione antirabbica e coincide con l'articolo 14 OIAC. Secondo il capoverso 3, d'ora in poi potranno essere importati anche gli animali di età compresa tra le 12 e le 16 settimane che sono già stati sottoposti a vaccinazione primaria ma per i quali non è ancora trascorso completamente il periodo d'attesa di 21 giorni. Nell'articolo 14 capoverso 3 OIAC finora è unicamente previsto che gli animali o sono già vaccinati in maniera valida oppure sono di età inferiore alle 12 settimane e, dunque, non vaccinati. Ora viene invece introdotta un'ulteriore differenziazione: la condizione per la sua applicazione consiste nel soddisfare gli ulteriori requisiti di cui al capoverso 3 lettera a oppure b, che coincidono ampiamente con l'articolo 14 capoverso 3 OIAC. La novità, tra questi requisiti è comunque che, secondo la lettera a, anziché un attestato veterinario è richiesta soltanto una dichiarazione del detentore o della persona autorizzata; alla lettera b viene precisato che la madre degli animali in questione, prima di partorirli doveva essere stata vaccinata contro la rabbia. Inoltre è nuova anche la possibilità che l'USAV, in casi motivati e su richiesta, può autorizzare eccezioni all'obbligo di vaccinazione antirabbica, ad es. per gli animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che per motivi medici non possono essere vaccinati (capoverso 4).



### **Art. 13                      Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia**

I capoversi 1 e 2 disciplinano che cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario; tale norma coincide con l'articolo 15 capoversi 1 e 4 OIAC.

Il capoverso 3 regola l'obbligo di vaccinazione antirabbica e ricalca l'articolo 15 capoversi 2 e 3 OIAC. Secondo il capoverso 4, d'ora in poi potranno essere importati anche gli animali di età compresa tra le 12 e le 16 settimane che sono già stati sottoposti a vaccinazione primaria ma per i quali non è ancora trascorso completamente il periodo d'attesa di 21 giorni. Nell'articolo 15 capoverso 3 OIAC finora è unicamente previsto che gli animali o sono già vaccinati in maniera valida oppure sono di età inferiore alle 12 settimane e, dunque, non vaccinati. Ora viene invece introdotta un'ulteriore differenziazione: la condizione per la sua applicazione consiste nel soddisfare gli ulteriori requisiti di cui al capoverso 4 lettera a oppure b, che coincidono ampiamente con l'articolo 15 capoverso 3 OIAC. La novità, tra questi requisiti è comunque che, secondo la lettera a, anziché un attestato veterinario è richiesta soltanto una dichiarazione del detentore o della persona autorizzata; alla lettera b viene precisato che la madre degli animali in questione, prima di partorirli doveva essere stata vaccinata contro la rabbia.

### **Art. 14                      Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa**

Questa disposizione stabilisce che cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario; la norma ricalca le disposizioni valide precedentemente sull'attestato veterinario secondo l'articolo 16 capoversi 1, 2, 6 e 7 OIAC.

Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un'autorizzazione dell'USAV. Questa disposizione corrisponde all'articolo 16 capoverso 7 OIAC. Tuttavia, nella nuova ordinanza viene precisato che i documenti necessari alla verifica della domanda d'autorizzazione devono essere inoltrati insieme alla domanda stessa. Questa autorizzazione ha lo scopo di consentire un esame preliminare del rispetto delle condizioni d'importazione; si tratta infatti di assicurare il disbrigo efficiente e tempestivo dei relativi controlli.

### **Art. 15                      Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa**

L'articolo 15 disciplina la titolazione e coincide ampiamente con l'articolo 16 capoversi 3-5 OIAC. D'ora in poi, conformemente al capoverso 3 è possibile rinunciare a una titolazione se gli animali provengono da uno Stato o un territorio con una situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia anche se, prima di giungere in Sviz-

zera, sono stati fatti transitare attraverso uno Stato o un territorio in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa, a condizione che venga dimostrato che i requisiti stabiliti alle lettere a e b sono soddisfatti. Il transito attraverso questi Stati o territori in tali casi avviene in misura talmente controllata che una maggiore valutazione del rischio e, quindi, anche requisiti più severi per l'entrata in Svizzera non sembrano essere giustificati.

### **Sezione 3: Uccelli**

#### **Art. 16**

Il capoverso 1 ricalca l'articolo 17 capoverso 1 OIAC e fa riferimento – per quanto riguarda le misure prima dell'importazione in relazione al certificato veterinario (come la vaccinazione, la quarantena e gli accertamenti diagnostici) – all'allegato 5, che contiene il rimando alla decisione 2007/25/CE<sup>9</sup> e che coincide con l'allegato 3 numero 2.1 OIAC.

Capoverso 2 : conformemente alla decisione 2007/25/CE, l'importazione di uccelli da compagnia è soggetta a una complessa procedura di controllo a causa del potenziale rischio di propagazione dell'influenza aviaria. Infatti, in questo caso non è possibile affidare all'Amministrazione delle dogane l'esecuzione del controllo, perché quest'ultimo deve essere effettuato da parte di veterinari di frontiera formati *ad hoc*. Appositi posti d'ispezione veterinari di confine esistono unicamente negli aeroporti di Zurigo e Ginevra: di conseguenza, l'importazione diretta di questo tipo di animali provenienti da Paesi terzi è limitata ai due principali scali aerei svizzeri.

### **Capitolo 3: Disposizioni di transito e d'esportazione**

#### **Art. 17      Transito**

Le condizioni di transito per gli animali da compagnia finora non erano mai state fissate espressamente. Alla luce del rischio di propagazione di epizoozie e del pericolo potenzialmente derivante per l'uomo e gli animali, per principio per il transito di animali da compagnia vanno poste le stesse condizioni valide per l'importazione. Si applicano quindi le condizioni generali d'importazione, come pure le condizioni specifiche d'importazione per le singole specie animali.

L'unica eccezione è rappresentata dal transito di animali da compagnia per via aerea diretta: in questo caso, infatti, il rischio di propagazione di un'epizoozia è considerato minimo e, di conseguenza, dovrebbero essere determinanti esclusivamente i requisiti imposti dal Paese di destinazione.

#### **Art. 18      Esportazione**

Le condizioni d'esportazione finora non erano ancora state disciplinate in maniera esplicita. Per le esportazioni verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano i medesimi requisiti dell'importazione (vedi Allegato veterinario): inoltre, si

---

<sup>9</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità.

applicano anche gli eventuali requisiti vigenti nei singoli Stati. Tuttavia, non viene eseguito nessun controllo al momento dell'esportazione.

Per l'esportazione di animali da compagnia verso Stati al di fuori dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia, spetta al detentore o alla persona autorizzata informarsi sulle condizioni d'importazione del Paese di destinazione e attenervisi. In Svizzera non viene effettuato alcun controllo al momento dell'esportazione.

## **Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine**

### **Art. 19                      Obbligo di esibire documenti**

Questa disposizione ricalca l'articolo 6 OIAC. Tuttavia è precisato in quali casi un passaporto per animali da compagnia, necessario secondo la nuova ordinanza, oppure un certificato, previsto sempre secondo la nuova ordinanza, vanno presentati all'Amministrazione delle dogane al momento dell'importazione o del transito.

### **Art. 20                      Traduzione dei documenti**

La disposizione coincide con l'articolo 11 OIAC.

## **Capitolo 5: Controlli e misure**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 21 e 22                      Controllo del numero massimo all'importazione e in caso di transito**

Queste due disposizioni regolamentano i controlli generali, validi per tutte le specie di animali da compagnia, che devono essere eseguiti da parte dell'Amministrazione delle dogane.

L'Amministrazione delle dogane controlla – sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che giungono per via aerea diretta in un aeroporto nazionale secondo l'articolo 4 e che vengono o importati in Svizzera oppure fatti transitare attraverso la Svizzera con un altro mezzo di trasporto – il rispetto del numero massimo ammesso di animali da compagnia al seguito. Al momento dell'importazione e del transito via terra di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, l'Amministrazione delle dogane verifica tramite controlli a campione il rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito.

#### **Art. 23                      Ricorso al servizio veterinario di confine**

Questa disposizione disciplina la collaborazione tra l'Amministrazione delle dogane e il servizio veterinario di confine durante i controlli negli aeroporti nazionali secondo l'articolo 4.



## Sezione 2: Controlli al momento dell'importazione e del transito di cani, gatti e furetti

### Art. 24 Importazione per via aerea

In questa disposizione sono descritti i controlli che vengono eseguiti al momento dell'importazione per via aerea. Il capoverso 1 corrisponde materialmente all'articolo 20 capoverso 1 OIAC. Inoltre, in conformità con il corrispondente atto normativo dell'UE (articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013<sup>10</sup>), viene qui esplicitato anche l'obbligo per l'Amministrazione delle dogane di annotare il controllo eseguito nel passaporto per animali da compagnia oppure nel certificato veterinario. Ciò consente di constatare (al momento di passare la frontiera oppure successivamente all'interno del Paese) se il necessario controllo è stato davvero eseguito oppure se è stato deliberatamente eluso. Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a (nonché dall'Islanda e dalla Norvegia) che vengono importati nel territorio d'importazione (escluse le enclavi doganali svizzere), l'Amministrazione delle dogane esegue soltanto controlli a campione del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito e delle ulteriori condizioni d'importazione da parte. Per gli animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b (escluse Islanda e Norvegia), oltre al controllo del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito vengono eseguiti soltanto controlli a campione del rispetto delle ulteriori condizioni d'importazione.

### Art. 25 Transito per via aerea

Nella nuova ordinanza vengono d'ora in poi espressamente regolamentati anche i controlli per il transito. Gli animali da compagnia provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere c e d che vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d'importazione e che, in seguito, vengono fatti transitare su strada o per ferrovia attraverso il territorio d'importazione, vanno trattati (per quanto riguarda i controlli) nello stesso modo come all'importazione per via aerea diretta. Sul transito di cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a nonché dall'Islanda e dalla Norvegia attraverso il territorio d'importazione (escluse le enclavi doganali svizzere), vengono eseguiti soltanto controlli per campionatura del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito e delle ulteriori condizioni d'importazione da parte dell'Amministrazione delle dogane. Per gli animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b (escluse Islanda e Norvegia), oltre al controllo del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito viene eseguito un controllo a campione del rispetto delle ulteriori condizioni di transito.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.



## **Art. 26 Importazione e transito via terra**

L'articolo 26 stabilisce che al momento dell'importazione e del transito via terra di cani, gatti e furetti, il rispetto delle condizioni d'importazione e di transito viene verificato soltanto tramite controlli a campione.

## **Art. 27 Notifiche**

L'Amministrazione delle dogane rileva regolarmente il numero dei controlli eseguiti al momento dell'importazione per via aerea diretta e il numero dei cani, gatti e furetti contestati durante tali controlli; questi dati vengono trasmessi regolarmente all'USAV.

## **Sezione 3: Controlli al momento dell'importazione e del transito di uccelli**

### **Art. 28**

Conformemente alla decisione 2007/25/CE<sup>11</sup>, al momento dell'importazione e del transito di uccelli è necessario eseguire un controllo veterinario di confine completo a causa del potenziale rischio di propagazione dell'influenza aviaria.

## **Sezione 4: Misure**

### **Art. 29 Misure da parte dell'Amministrazione delle dogane**

In questa disposizione è disciplinata la procedura per l'Amministrazione delle dogane in caso di accertamento di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d'importazione o di transito. Al momento dell'importazione o del transito di animali da compagnia provenienti da Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia, così come al momento dell'importazione o del transito via terra, l'Amministrazione delle dogane comunica all'autorità cantonale competente i casi di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d'importazione o di transito. Inoltre, una notifica all'autorità cantonale competente è prevista qualora gli animali da compagnia, in violazione delle prescrizioni della nuova ordinanza, non vengano importati o fatti transitare attraverso un aeroporto di cui all'articolo 4. Per quanto riguarda gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare per via aerea diretta attraverso gli aeroporti nazionali di cui all'articolo 4, la competenza spetta all'USAV (per il tramite del servizio veterinario di confine). In questo caso, la corrispondente notifica viene fatta al servizio veterinario di confine.

---

<sup>11</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità.

### **Art. 30 Misure da parte dell'autorità cantonale**

L'autorità cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali, a condizione che la relativa competenza non spetti al servizio veterinario di confine. Questo vale anche se, a scoprire in Svizzera e a notificare animali importati o fatti transitare illegalmente, sono privati o altri organi diversi dall'Amministrazione delle dogane. Dato che non sono consentiti l'importazione e il transito di animali da compagnia che non soddisfano i relativi requisiti, fondamentalmente la prima misura adottata al confine è quella del respingimento. Tuttavia, per motivi legati al benessere degli animali e dettati dalla proporzionalità, in singoli casi l'autorità cantonale può anche optare per altre misure.

### **Art. 31 Misure da parte del servizio veterinario di confine**

L'articolo 31 sancisce le misure a disposizione del servizio veterinario di confine e ricalca l'articolo 22 OIAC.

Se le condizioni d'importazione o di transito non sono soddisfatte, gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e importati o fatti transitare attraverso un aeroporto secondo l'articolo 4 vengono portati direttamente dall'Amministrazione delle dogane nei locali del servizio veterinario di confine adibiti alla quarantena. Spetta infatti a quest'ultimo decidere circa le misure da adottare.

Fondamentalmente, gli animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d'importazione o di transito vanno respinti immediatamente: in questo caso, l'importazione o il transito non sono consentiti. Ma visto che è sempre parimenti necessario tenere conto del benessere degli animali, in concreto possono essere prese in considerazione anche altre misure.

## **Capitolo 6: Tasse e assunzione dei costi**

### **Art. 32**

L'OIAC non contiene finora nessuna regolamentazione riguardo all'assunzione delle spese. Invece, d'ora in poi nella nuova ordinanza, per le autorizzazioni e i controlli eseguiti dall'USAV (tramite il servizio veterinario di confine) si rimanda all'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>12</sup> sulle tasse dell'USAV. Il detentore o la persona autorizzata deve farsi carico dei relativi costi, conformemente al principio della copertura dei costi sancito nell'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm<sup>13</sup>). Ciò significa che i costi complessivi derivanti per l'USAV dallo svolgimento dei compiti affidatigli dovrebbero essere finanziati attraverso i proventi delle tasse. Inoltre vengono addossati al detentore o alla persona autorizzata anche i costi per i controlli dell'autorità cantonale competente nonché per le eventuali misure disposte dall'autorità cantonale competente o dal servizio veterinario di confine. Questo principio vale già finora poiché – in considerazione del fatto che l'OIAC non prevede nessuna prescrizione specifica in merito –, si applicano le disposizioni dell'OITE.

---

<sup>12</sup> RS 916.472

<sup>13</sup> RS 172.041.1



## **Capitolo 7: Passaporto svizzero per animali da compagnia**

### **Art. 33 Emissione e distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia**

Il passaporto per animali da compagnia è un documento che deve essere rilasciato per singole specie di animali da compagnia ai fini dell'importazione o del transito in determinati Stati e attraverso essi. L'articolo 33 stabilisce che per l'emissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l'USAV. Il passaporto svizzero per animali da compagnia sarà impostato in linea con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013<sup>14</sup> della Commissione, allegato III parte 3 e 4. Per la sua emissione e distribuzione, l'USAV può fare ricorso a terzi.

### **Art. 34 Rilascio dei passaporti svizzeri per animali da compagnia**

Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente dai veterinari attivi in Svizzera: soltanto loro possono immettere i dati riguardanti l'animale e il suo detentore. Per contro, le indicazioni relative a eventuali vaccinazioni e titolazioni possono venire inserite anche all'estero. Ai veterinari attivi in Svizzera spetta l'obbligo di annotare nel passaporto la data dell'impianto, il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell'animale, come pure il nominativo e le informazioni di contatto del detentore nonché il numero del passaporto per animali da compagnia. I dati devono essere conservati per tre anni e, su richiesta, vanno comunicati all'USAV e alle autorità cantonali d'esecuzione.

## **Capitolo 8: Informazione e formazione**

### **Art. 35**

Questa disposizione incarica l'USAV di provvedere a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo, e corrisponde all'articolo 19 OIAC. Inoltre, l'USAV dovrà pubblicare su Internet le condizioni d'importazione.

---

<sup>14</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



## **Capitolo 9: Disposizioni finali**

### **Art. 36      Aggiornamento di singoli allegati**

Tutti i dettagli tecnici che sono contenuti negli allegati 1, 3, 4 e 5 possono essere adattati dall'USAV, in conformità con gli atti normativi dell'UE.

### **Art. 37      Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

(Allegato 6)

**Abrogazione:** L'OIAC sarà abrogata con l'entrata in vigore della nuova ordinanza.

#### **Modifiche:**

#### **1. Ordinanza del 23 aprile 2008<sup>15</sup> sulla protezione degli animali:**

Per motivi legati al benessere degli animali, non è consentito importare e fare transitare cuccioli di cane di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice.

#### **2. Ordinanza del 26 agosto 2009<sup>16</sup> sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen:**

Adattamento del rimando all'OIAC.

#### **3. Ordinanza del 18 aprile 2007<sup>17</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi:**

Adattamento del rimando all'OIAC.

#### **4. Ordinanza sulle tasse dell'USAV del 30 ottobre 1985<sup>18</sup>:**

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2, all'articolo 12 capoverso 4 e all'articolo 14 capoverso 4 viene riscossa da parte dell'USAV una tassa a copertura completa dei costi (40.- franchi).

Per contro, si è rinunciato a riscuotere una tassa per il controllo (86.- franchi) eseguito dall'Amministrazione delle dogane. In conformità con l'OITE finora – a seguito dell'aggiunta nell'Allegato veterinario dell'ambito degli animali da compagnia – in analogia con il diritto europeo veniva riscossa, per ogni controllo eseguito, una tassa per il controllo veterinario di confine (86.- franchi). Questo importo è tuttavia orientato piuttosto al controllo degli invii commerciali di merci, che in media causano un onere

---

<sup>15</sup> RS 455.1

<sup>16</sup> RS 631.062

<sup>17</sup> RS 916.443.12

<sup>18</sup> RS 916.472

lavorativo di più di mezz'ora. Nel frattempo agli Stati membri dell'UE (come pure alla Svizzera) è di nuovo data la facoltà di decidere autonomamente sulle tasse per i controlli. Di conseguenza si dovrebbe reintrodurre il vecchio sistema del controllo gratuito: infatti, l'onere lavorativo reale causato dai controlli giustificerebbe soltanto tasse talmente basse che la loro riscossione implica più lavoro che introiti.

Per l'emissione e la spedizione ai veterinari del passaporto per animali da compagnia, l'USAV fa pagare una tassa a copertura completa dei costi. Questa tassa corrisponderà all'incirca all'attuale prezzo del passaporto per animali da compagnia.

### **Art. 38      Entrata in vigore**

La nuova ordinanza entra in vigore in contemporanea con il regolamento (UE) n. 576/2013<sup>19</sup> e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013<sup>20</sup>. Visto che i controlli nell'ambito dell'importazione e del transito di animali da compagnia, secondo l'Allegato veterinario, vengono eseguiti congiuntamente agli Stati membri dell'UE, all'Islanda e alla Norvegia, un'entrata in vigore contemporanea è indispensabile.

## **ALLEGATO 1**

L'allegato 1 elenca gli animali da compagnia e corrisponde del tutto all'allegato 2 OIAC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 576/2013<sup>21</sup>.

## **ALLEGATO 2**

L'allegato 2 è il «contenitore» preposto per le limitazioni dell'importazione e del transito emanate dall'USAV allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia (vedi note esplicative sull'articolo 5).

## **ALLEGATO 3**

L'allegato 3 coincide con l'allegato 1 ed equivale all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.

<sup>20</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.

<sup>22</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



## **ALLEGATO 4**

Questo allegato contiene i dettagli tecnici riguardanti le condizioni d'importazione e di transito per cani, gatti e furetti. Sono disciplinati l'identificazione, il passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario e i requisiti relativi al vaccino per la vaccinazione antirabbica.

## **ALLEGATO 5**

Questo allegato regola le misure prima dell'importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario e rimanda ai corrispondenti atti normativi dell'UE.

## **ALLEGATO 6**

Vedi note esplicative sull'articolo 37.

### **3 Ripercussioni finanziarie**

La Confederazione in futuro sarà competente per quanto riguarda l'emissione del passaporto svizzero per animali da compagnia e la sua distribuzione ai veterinari. L'onere che ne deriva verrà rifuso tramite la riscossione di una corrispondente tassa a copertura completa dei costi.

L'autorizzazione prevista d'ora in poi per l'importazione di più di cinque animali da compagnia per la partecipazione a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive comporta un onere lavorativo supplementare a livello di personale, che però viene compensato dall'abolizione delle autorizzazioni finora necessarie per l'importazione di cani, gatti e furetti di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che non è ancora valida.

Per il resto, la revisione proposta dell'ordinanza è prevalentemente di tipo strutturale e non causa direttamente nessun grosso onere supplementare a livello finanziario o di personale.

Gli introiti che verranno a mancare dalla riscossione delle tasse (a seguito della gratuità, d'ora in poi, dei controlli eseguiti dall'Amministrazione delle dogane) si compensano all'incirca con le nuove tasse previste in futuro per le autorizzazioni necessarie in base alla presente nuova ordinanza.

## 4 **Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Le nuove disposizioni dell'ordinanza sono equivalenti alle prescrizioni del diritto UE in conformità con il regolamento (UE) n. 576/2013<sup>23</sup> e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013<sup>24</sup>. Le nuove disposizioni dell'ordinanza sono compatibili con l'Allegato veterinario CH-UE. Nel quadro di un futuro adattamento dell'Allegato veterinario, tramite decisione del Comitato misto veterinario, sarà necessario ancorare questo adattamento dell'ordinanza anche a livello del diritto internazionale ai fini dell'aggiornamento dell'equivalenza (nel quadro dell'attualizzazione dell'allegato 2 in allegato 11).

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.

<sup>24</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.